

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Modifica del 27 agosto 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 febbraio 2007¹ che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran è modificata come segue:

Art. 5 cpv. 1^{bis} e 2

^{1bis}. Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi o risorse economiche di imprese di cui all'allegato 5 lo dichiarano senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche.

II

Alla presente ordinanza è aggiunto l'allegato 5 conformemente alla versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 28 agosto 2008².

27 agosto 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS **946.231.143.6**

² La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 27 agosto 2008 (art.7 cpv.3 LPubl; RS **170.512**).

Allegato 5
(art. 5 cpv. 1^{bis})

**Imprese soggette all'obbligo di notificazione secondo l'articolo 5
capoverso 1^{bis}**

Denominazione	Informazione per l'identificazione
1	Bank Melli, Iran and all its branches and subsidiaries worldwide, including Future Bank (Bahrain) and Arian Bank (Afghanistan)
2	Bank Saderat, Iran and all its branches and subsidiaries worldwide, including Future Bank (Bahrain) and Arian Bank (Afghanistan)